



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

Ufficio 3 – Sistema informativo sanitario nazionale

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

PEC: dgsi@postacert.sanita.it

Tel. 06.5994.2440

Registro – classif: DGSISS/ I.8.f.u.1/2022/1

TRASMISSIONE VIA PEC

OGGETTO: Riscontro su richiesta di formale autorizzazione al trattamento dati ex. art. 28 del regolamento UE 2016/679 verificatori certificazioni verdi COVID-19

Gentile Utente,

in riscontro alla Sua istanza relativa alla richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati conseguenti alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per l'esercizio delle attività o l'accesso ai servizi per i quali la legge ne prescrive il possesso, si rappresenta quanto segue.

Il dPCM 17 giugno 2021 recante “*Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*” prevede all'articolo 15, comma 10, che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto “*green pass*”) di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione dei servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti soltanto ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.

L'unico titolare del trattamento dei dati di verifica è lo stesso verificatore, ovvero colui che, ai sensi della normativa vigente, è tenuto a verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 per consentire l'esercizio di determinate attività o l'accesso a determinati servizi, mentre il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC.

Pertanto, l'autorizzazione a cui fa riferimento il comma 10, dell'articolo 15 del citato dPCM, è necessaria soltanto per il personale delegato alla verifica da parte dell'esercente l'attività o servizio per il cui accesso è richiesta la verifica del *green pass*, in qualità di titolare del trattamento dei dati di verifica, il quale deve fornire anche apposite istruzioni circa la modalità di verifica da adottare (es. base, rafforzata ecc.), con l'esclusivo utilizzo dell'ultima versione rilasciata dell'App ufficiale VerificaC19.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giuseppe Viggiano

f.to digitalmente

